

**CORONAVIRUS:
AUMENTIAMO
LE DIFESE**



**HAI LAVORATO COME STAGIONALE
NEL TURISMO E NEL SETTORE TERMALE?
NE HAI DIRITTO!**

ANCHE GIOVANI E STUDENTI HANNO DIRITTO A RICHIEDERE **L'INDENNITÀ DI 600 EURO** PER IL MESE DI MARZO (CIRCOLARE INPS N. 49 DEL 30/03/2020)

GIOVANI E STUDENTI, **CON QUALIFICA DI LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEL SETTORE TERMALE** (I SETTORI SONO INDIVIDUATI NELLA CIRCOLARE INPS N. 49 DEL 30/03/2020) È PREVISTA UN'INDENNITÀ PARI A **600 EURO** PER IL MESE DI MARZO.

Per accedere all'indennità è necessario:

- Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto o di assegno ordinario di invalidità;
- Non essere titolare di reddito di cittadinanza;
- Non avere un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile

non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa e non si ha diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF).

L'indennità è compatibile e si può cumulare con:

- l'indennità di disoccupazione NASPI;
- Borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi e sussidi per fini di studio o addestramento professionale, premi e compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica, con prestazioni occasionali nel limite di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS

su domanda del lavoratore ed è riconosciuta ai richiedenti fino ad esaurimento della spesa prevista nel Decreto Legge 18/2020.





**HAI LAVORATO COME STAGIONALE
NEL TURISMO E NEL SETTORE TERMALE?**

NE HAI DIRITTO!

ANCHE GIOVANI E STUDENTI HANNO DIRITTO A RICHIEDERE L'INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO (CIRCOLARE INPS N. 49 DEL 30/03/2020)

GIOVANI E STUDENTI, CON QUALIFICA DI LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEL SETTORE TERMALE (I SETTORI SONO INDIVIDUATI NELLA CIRCOLARE INPS N. 49 DEL 30/03/2020) È PREVISTA UN'INDENNITÀ PARI A 600 EURO PER IL MESE DI MARZO.

Per accedere all'indennità è necessario:

- Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto o di assegno ordinario di invalidità;
- Non essere titolare di reddito di cittadinanza;
- Non avere un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile

non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa e non si ha diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF).

L'indennità è compatibile e si può cumulare con:

- l'indennità di disoccupazione NASPI;
- Borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi e sussidi per fini di studio o addestramento professionale, premi e compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica, con prestazioni occasionali nel limite di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS

su domanda del lavoratore ed è riconosciuta ai richiedenti fino ad esaurimento della spesa prevista nel Decreto Legge 18/2020.

